

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI CONSULENZA IN MATERIA DI
SICUREZZA DATI PERSONALI E DESIGNAZIONE DEL
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
(D.P.O. Data Protection Officer)**

(C.I.G. : XXXXXXXXXXXXX)

TRA

Il Cliente ISTITUTO COMPRENSIVO CREMONA QUATTRO
con sede a CREMONA In Via CORTE N° 1
recapito telefonico 0372 434201 Fax / E-Mail CRIC82200G@ISTRUZIONE.IT
Codice Fiscale / Partita IVA 80005640190
rappresentato legalmente da AZZALI BARBARA
nel suo ruolo di DIRIGENTE SCOLASTICO
Recapito a cui ricevere le circolari informative periodiche :
E-Mail (consigliato) CRIC82200G@ISTRUZIONE.IT Fax /

E

Studio AG.I.COM. S.r.l. unipersonale, rappresentato legalmente da Luca Corbellini, nella sua qualità di Amministratore Unico, con sede legale in via XXV Aprile n. 12 - 20070 San Zenone al Lambro (MI), partita IVA 05078440962.

PREMESSO

1. che l'Art. 40 della legge 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività;
2. che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito GRPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP/DPO) (artt. 37-39);
3. che il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RDP/DPO «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
4. che le predette disposizioni prevedono che il RDP/DPO «può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del GRPD);
5. che l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RDP/DPO nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del GRPD e che l'incarico oggetto di contratto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'Istituzione scolastica in assenza di risorse interne;

Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico Dott.ssa Barbara Azzali

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Norma di rinvio

Le premesse e gli allegati del presente contratto fanno parte integrante dello stesso.

Il presente rapporto contrattuale è regolato, per quanto non previsto dalle parti, dalle disposizioni di regolamento contenenti le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e, per quanto non disposto da questo, dalla legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato, nonché dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia contrattuale.

Art. 2 Oggetto dell'incarico

L'acquisizione, ai sensi dell'Art. 37 comma 1 lettera a) del GDPR, da parte di Luca Corbellini, dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati" (RPD/DPO) e, conseguentemente, l'esecuzione delle seguenti attività:

- a. Informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b. sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, comprese l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa al trattamento e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f. censire tutti i trattamenti di dati personali al fine della redazione del "registro delle attività di trattamento" di cui all'Art. 30 del GDPR;
- g. redigere tutte le informative e le richieste di consenso necessarie;
- h. redigere i tutti i documenti di nomina necessari;
- i. organizzare i corsi di formazione previsti dalla formula contrattuale attivata.

Art. 3 Obblighi dello studio

Lo studio si impegna a rispettare gli adempimenti previsti all'Art. 2 connessi al ruolo oggetto del presente contratto.

Lo studio stesso designa personalmente Luca Corbellini all'esecuzione degli obblighi nascenti da questo contratto. Luca Corbellini avrà la possibilità di avvalersi a sua volta di propri consulenti tecnici e collaboratori senza alcun aggravio per l'Istituto Scolastico.

Art. 4 Obblighi dell'Istituto scolastico

L'Istituto si impegna a

- a) mettere a disposizione del RPD/DPO il personale ed i documenti necessari al fine dell'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD/DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD/DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- d) comunicare all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali il nominativo ed i dati di contatto del RPD/DPO ed altresì pubblicarli sul sito internet istituzionale oltre a metterli a disposizione nell'intranet dell'Ente e/o in bacheca.

L'Istituto si impegna inoltre a corrispondere allo studio il compenso di

€ 690,00 oltre IVA di Legge (Progetto PRIVACY 2.0)

Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico Dott.ssa Barbara Azzali

nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura; la fattura verrà emessa al termine del mese in cui verrà redatto e consegnato all'Istituto Scolastico il "Documento delle Misure a Tutela dei Dati delle Persone" ad eccezione della quota parte riferibile alla formazione in materia di privacy che verrà fatturata al termine del mese in cui la stessa sarà stata effettivamente somministrata.

Art. 5 Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di un anno dalla stipula e rimarrà valido fino al 19 GIUGNO 2021.

Art. 6 Responsabilità e foro competente

Lo studio è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del Foro di Milano.

Art. 7 Tutela della privacy

Premesso che, al fine di adempiere perfettamente agli obblighi contrattuali, Studio AG.I.COM. S.r.l. tratterà dati personali di cui l'Istituto scolastico è Titolare, ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (in seguito G.D.P.R.), con il presente, l'Istituto scolastico nomina lo studio quale "Responsabile del trattamento", con specifico riferimento ai trattamenti connessi all'esecuzione dei servizi compresi nel presente contratto. Lo studio accetta la nomina e si impegna a:

1. trattare i dati personali esclusivamente al fine di svolgere i servizi previsti dal contratto e secondo le eventuali istruzioni fornite;
2. informare il Titolare, qualora, ad avviso dello stesso, le istruzioni ricevute violino il G.D.P.R. o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati personali;
3. Per tutta la durata del contratto, il Titolare determinerà le finalità e le modalità da osservare per l'esecuzione dei Trattamenti.

Il Titolare (Istituto scolastico) dichiara e garantisce che:

- a) I dati personali conferiti al Responsabile sono esatti e aggiornati e che sussistono tutti i necessari presupposti di legge affinché questi vengano trasmessi al Fornitore per l'esecuzione dei Trattamenti funzionali all'erogazione dei servizi previsti dal contratto;
- b) I trattamenti effettuati dal Fornitore per lo svolgimento dei servizi sono tutti fondati sulle condizioni di liceità del trattamento di cui agli Artt. 6 e 9 del G.D.P.R. e, in generale, rispettano le condizioni previste dalla normativa Privacy vigente. In particolare, ove il trattamento si basi sul consenso dell'Interessato, il Titolare ha acquisito tempestivamente tale consenso e ne conserva prova documentale;
- c) comunicherà tempestivamente al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei dati personali, ogni modifica o cessazione delle condizioni di liceità del trattamento di cui agli Artt. 6 e 9 del G.D.P.R., ivi inclusa la revoca del consenso dell'Interessato, nonché qualsiasi richiesta da parte di un interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei dati personali o la limitazione o opposizione al trattamento.

Lo Studio dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione, i dati personali sono trattati soltanto dal personale a ciò deputato regolarmente nominato "autorizzato al trattamento". Attraverso tali nomine, il Responsabile garantisce l'impegno alla riservatezza assunto dal personale con riferimento al trattamento dei dati personali e fornisce al personale apposite istruzioni sul trattamento dei dati personali, assicurando che gli stessi siano trattati nel rispetto della normativa privacy e del presente contratto di nomina.

Il Titolare autorizza sin da ora ed in via generale lo Studio ad avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento dei servizi e, quindi, a subdelegare a terzi porzioni di trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni previste nel presente articolo.

Il contratto di nomina del Sub-responsabile a responsabile del Fornitore non potrà indicare la possibilità del Sub-responsabile di avvalersi, senza la previa autorizzazione del Titolare, di un ulteriore sub-responsabile per lo svolgimento dei Servizi.

Il Fornitore si impegna a nominare il Sub-responsabile del trattamento nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 28 G.D.P.R., vincolandolo, mediante un contratto, agli stessi obblighi imposti dal Titolare al Fornitore in forza del presente contratto di nomina.

Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento dei dati personali, come anche del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare ed il Responsabile si impegnano a mettere in atto ed a mantenere per tutta la durata del presente contratto di nomina misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della normativa Privacy.

Al fine di consentire al Titolare di dare seguito alle richieste ricevute per l'esercizio dei diritti degli Interessati, il Responsabile si obbliga a:

- a) comunicare al Titolare ogni richiesta di esercizio dei diritti previsti dal G.D.P.R., trasmessa dagli Interessati;
- b) assistere il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, e nella misura in cui ciò sia possibile, nel dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte degli Interessati. In questo senso, il Responsabile si impegna, tra l'altro a:
 - a. cancellare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto all'oblio;
 - b. segnalare al Titolare i Dati Personali in proprio possesso relativi agli Interessati che abbiano esercitato il diritto di accesso;
 - c. rettificare i Dati Personali su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di rettifica;
 - d. cessare su richiesta del Titolare effettuata a seguito dell'esercizio del diritto di opposizione da parte degli Interessati i trattamenti dei Dati Personali oggetto della richiesta.

Lo Studio si impegna a comunicare per iscritto al Titolare, tempestivamente e comunque non oltre le 24h dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione dei dati personali che riguardi o afferisca ai trattamenti eseguiti dallo stesso.

Lo Studio, salvo un espresso consenso rilasciato per iscritto dal Titolare, non trasferisce, né direttamente né per il tramite di soggetti terzi, i dati personali verso paesi non aderenti all'Unione Europea o organizzazioni internazionali, fatta eccezione per il trasferimento extra UE dei dati personali che potrebbe verificarsi nell'ambito dell'operatività del servizio di posta elettronica utilizzato dal Fornitore.

Firmato digitalmente dal Dirigente scolastico Dott.ssa Barbara Azzali

Art. 8 Spese

Tutte le spese inerenti al presente contratto, nonché quelle fiscali dovute secondo le leggi vigenti sono a carico dello Studio.

Art. 9 Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Studio AG.I.COM. consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 136/2010, ai sensi dell'Art. 3 assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'Art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Le comunicazioni / modifiche possono avvenire anche per posta elettronica certificata all'ufficio D.S.G.A. competente nelle relazioni contrattuali. Studio AG.I.COM. si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto, la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Studio AG.I.COM. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Cremola, 13/05/2020

Studio AG.I.COM. S.r.l.

Amministratore Unico

(Luca Corbellini)



Dirigente Scolastico

